



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Viterbo**

Piazza dei Caduti, 16
01100 Viterbo
Tel.: 0761/22.69.60 – Fax: 0761/09.26.42
E-Mail: ordine@consulentidellavoroviterbo.it
Internet: www.consulentidellavoroviterbo.it
Ente di Diritto Pubblico - Legge 11 gennaio 1979 n. 12

Viterbo li 02 ottobre 2020
Prot. n. 3779
Mail: URP.Viterbo@inps.it

Al Direttore della sede
INPS di Viterbo
dott.ssa Silvana Talarico

Via mail:
carlo.martufi@gmail.com

Al Presidente della Consulta
regionale dei Consigli provinciali
dei Consulenti del lavoro del Lazio
dott. Carlo Martufi

Oggetto: Termini decadenziali ex comma 6, art.1 DL 14 agosto 2020, n.104.

Pervengono allo scrivente segnalazioni da parte di molti colleghi riguardo a provvedimenti di rigetto al pagamento delle casse integrazioni salariali di cui al DL 104/20 per il superamento del termine per l'invio dei dati relativi ai pagamenti (modd. SR41) per tutte quelle aziende il cui periodo di cassa integrazione si collocasse nel mese di agosto ed avessero ricevuto il provvedimento di concessione della Cig, per la trasmissione dei dati relativi al pagamento o il saldo dell'integrazione salariale modd. SR41, in periodi antecedenti al 30/09/2020.

Il suddetto termine decadenziale, secondo l'interpretazione di Codesto Istituto, si realizzerebbe considerando il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS.

La suddetta errata nonché restrittiva interpretazione ignora il chiaro disposto letterale del comma 6, art.1 del DL 14 agosto 2020, n.104 che recita testualmente:

- “ 6. *In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.*”

Dal disposto normativo sopra enunciato si evince chiaramente che il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione dell'INPS si riferisce all'ipotesi in cui il provvedimento dell'Istituto pervenga successivamente “alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale”. Ciò è indiscusso sia dall'interpretazione letterale della norma che dalle intenzioni del legislatore, come vuole l'art.12¹ delle preleggi.

¹ Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.



Al contrario Codesto Istituto applica il termine decadenziale di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione della Cig per la trasmissione dei dati relativi al pagamento o il saldo dell'integrazione salariale (modd. SR41), qualora questo intervenga nel mese di agosto 2020, ancorché riguardasse quei periodi di integrazione salariale che si collocassero nello stesso mese di agosto 2020 aventi invece, per chiara previsione normativa, dettata dal primo periodo del comma 6, art.1 del DL 104/20, scadenza il 30 settembre 2020.

E così si avrebbe, secondo l'apodittica interpretazione dell'INPS, una ingiustificata restrizione del termine del 30 settembre 2020, per coloro che avessero attenuto il provvedimento di concessione al pagamento della CIG nello stesso mese di agosto 2020.

Appare infatti evidente che il disposto normativo de quo, secondo l'intenzione del legislatore, è quella di salvaguardare l'Istituto dalla mancata adozione di provvedimenti di concessione riferiti a quei periodi di integrazione salariale precedenti ai mesi di giugno e luglio 2020 e ancora in via di definizione, fuori dalle ipotesi di cui ai successivi commi 9 e 10 dell'art.1, DL 104/2020; ipotesi, questa, ulteriormente confermata dalla successiva disposizione di prima applicazione della norma contenuta sempre al comma 6, dello stesso articolo 1, testualmente: *"In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo"*.

Alla luce delle pregresse considerazioni, appare evidente che i provvedimenti di rigetto qui contestati sono da considerarsi totalmente infondati e pertanto vanno revocati nel più breve tempo possibile, per consentire il sostentamento al reddito dei lavoratori interessati, nonché evitare ai Consulti del Lavoro già provati per le evidenti ed indiscusse disfunzioni delle procedure informatiche di Codesto Istituto, un ulteriore balzello rappresentato dagli inevitabili ricorsi all'Autorità giudiziaria competente.

Al fine di evitare quanto sopra, nell'ottica del perseguimento dell'economicità, ragionevolezza, efficacia e trasparenza a cui deve essere orientata la Pubblica amministrazione, si chiede un urgente incontro al fine di sboccare l'invio dei modd. SR41 da parte dei Consulti del Lavoro per conto delle loro aziende assistite.

Sicuri di pronto riscontro l'occasione è gradita per estendere vive cordialità.

Il Presidente
(Giuseppe D'Angelo)


